

SCHEMA DI CONTRATTO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU.FC)

Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303

Oggetto: FC25DM006 | Fornitura di “Contenitori e sacche conta garze” per un periodo di 48 mesi.

LOTTO 1: CIG _____

LOTTO 2: CIG _____

tra

l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito “ASU.FC”), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Udine (UD) - cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15, rappresentata dall’avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972, domiciliato per la carica presso ASU.FC, il quale agisce ed interviene nel presente Contratto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi

e

_____, con sede in ____, n. __ - ____, C.F./P.IVA ____, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* in carica, di seguito denominato anche “*Contraente*”, entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche “*Parti*”.

Premesso che

- con Determinazione dirigenziale ASU.FC n. _____ dd. _____, è stata indetta procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell’art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della

fornitura di “Contenitori e sacche conta garze” per un periodo di 48 mesi

(FC25DM006);

- con la medesima Determinazione sono stati integralmente approvati il Bando di Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, l’Allegato Offerta economica e lo Schema di Contratto;

- il bando di gara è stato pubblicato in GUUE ___/s dd. _____ ;

- il Contraente (C.F./P.IVA _____) ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere la fornitura in oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico allegati alla procedura, nonché dall’offerta presentata in sede di gara;

- con Determinazione dirigenziale ASU.FC nr. _____ del _____ è stata disposta l’aggiudicazione della gara in argomento, per un importo complessivo presunto pari ad € _____ IVA esclusa;

- a garanzia dell’esatto adempimento degli impegni assunti con il presente Contratto o previsto negli atti da questo richiamati, il Contraente (C.F./P.IVA _____) ha prestato apposita garanzia fideiussoria n. _____, emessa in data _____ da _____ (C.F./P.IVA _____) per l’importo di € _____ (euro ____/_____);

- in base al Decreto n. 95 dd. 02.02.2023 il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi, l’avv. Ladi DE CET;

- il Contraente ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto del presente Contratto ed eseguire gli ordinativi di fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti dallo schema di Contratto e nel Capitolato tecnico della gara allegati alla procedura in oggetto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1) - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2) - Oggetto

1. Il Contratto disciplina l'affidamento della Fornitura di "Contenitori e sacche conta garze" per un periodo di 48 mesi (FC25DM006 - Lotto ____).

2. La fornitura di cui trattasi è articolata in due lotti, specificati nel Capitolato tecnico, corrispondenti ai prodotti oggetto della gara con indicazione delle quantità e dei requisiti prescritti.

3. I fabbisogni, da ritenersi presunti, della fornitura dei lotti sono anch'essi indicati nel Capitolato tecnico di gara.

Art. 3) - Determinazione del prezzo

1. Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà essere addebitata in fattura a norma di legge.

Art. 4) - Revisione prezzi ed adeguamento del corrispettivo

1. I dati di attività/consumo indicati nel Capitolato sono stati calcolati in base all'andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi di ASU.FC.

2. Qualsiasi possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 120 D.lgs 36/2023.

3. Si rimanda al Paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara.

5. Poiché il prezzo offerto dal Contraente deve aver tenuto conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività dell'impresa e di eventuali variazioni, non potranno essere accolte richieste di revisione basate su fattori già prevedibili all'atto della presentazione dell'offerta.

Art. 5) - Nuovi prodotti

1. Qualora, durante il periodo di fornitura, l'Operatore Economico Aggiudicatario fosse in grado di commercializzare prodotti migliorati, realizzati con materiali diversi o più idonei, o prodotti con modalità di smaltimento più efficaci rispetto a quelli che hanno costituito oggetto del contratto, dovrà presentare all'ASU FC proposta di aggiornamento senza maggiorazione dei prezzi.

Gli aggiornamenti dovranno essere successivamente concordati ed autorizzati dall'ASU FC secondo le procedure in uso.

2. A corredo della richiesta il Contraente dovrà produrre:

- tutta la documentazione richiesta negli atti di gara per l'offerta tecnica;

- scheda tecnica;

- tutta la documentazione atta a verificare, in modo agevole, che il prodotto offerto in sostituzione sia in possesso di tutte le caratteristiche tecniche e funzionali - nessuna esclusa - di cui al modello aggiudicato e che i relativi livelli tecnico-prestazionali siano uguali o migliorativi rispetto al modello aggiudicato.

3. Dalla nota e relativa comunicazione dovrà altresì evincersi con chiarezza le eventuali caratteristiche superiori del prodotto proposto in aggiornamento/sostituzione.

4. Il prodotto proposto in miglioramento/sostituzione dovrà rispettare le caratteristiche tecniche indispensabili prescritte in sede di gara, avere analoghe indicazioni d'uso ed essere in possesso di caratteristiche equivalenti o

migliorative rispetto a quelli aggiudicati in precedenza. Il prodotto offerto in sostituzione dovrà necessariamente essere prodotto dal medesimo fabbricante del prodotto aggiudicato, fatto salvo i casi di modifica soggettiva previsti dalla normativa vigente. Lo stesso inoltre non dovrà sovrapporsi ad altre tipologie di prodotti presenti nella presente procedura di gara.

5. Il Contraente si impegna ad inviare campionatura, qualora sia ritenuto necessario da ASU.FC.

6. Il Contraente sarà tenuto ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto alle medesime condizioni contrattuali del prodotto aggiudicato e alle medesime condizioni economiche o a condizioni economiche migliorative rispetto a quelle oggetto di aggiudicazione.

7. ASU.FC analizzerà la proposta di miglioramento/sostituzione e renderà il proprio parere all'esito della relativa istruttoria tecnica; ASU.FC si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in miglioramento/sostituzione, previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta, della congruità della documentazione presentata e della verifica che tutte le specifiche tecniche indispensabili - nessuna esclusa - siano uguali o superiori rispetto a quelle del prodotto offerto in gara e che il nuovo prodotto sia ritenuto adeguato alle esigenze degli utilizzatori.

8. Il Contraente dovrà provvedere ad aggiornare mediante apposita espressa tempestiva comunicazione i dati e le informazioni in possesso di ASU.FC utili e necessarie ai fini della tracciabilità del prodotto fornito nel caso di sostituzione dello stesso, per aggiornamento tecnologico o diversa ragione, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Art. 6) - Durata della fornitura e modifiche del contratto in fase di

esecuzione

1. La durata dell'appalto (escluse le eventuali modifiche opzioni) è di 48 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di fornitura.

2. Per quanto concerne le modifiche del Contratto in fase di esecuzione, si rimanda al paragrafo n. 3.3 del Disciplinare di gara.

Art. 7) - Collaudo

1. Non previsto per questa procedura.

Art. 8) Periodo di prova

1. Il Contraente è soggetto ad un periodo di prova di tre mesi a far data dall'inizio effettivo della fornitura. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione/la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta in fase di gara, l'ASU FC comunicherà al Contraente le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

2. Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'ASU FC ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera inviata a mezzo PEC, e di aggiudicare la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che il Contraente possa richiedere danni.

In tal caso il Contraente:

- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall'ASU FC;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati.

Art. 9) - Risoluzione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., ASU.FC potrà procedere alla

risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Contratto;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Contraente della fornitura in argomento;
- c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti o concordati con ASU.FC;
- d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;
- e) cessione totale o parziale del Contratto;
- f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
- h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità.
- i) nei casi di cui all'art. 122, c.2 del D. Lgs. 36/2023.

2. Nell'ipotesi di cui al punto 1 a) ASU.FC assegna al Contraente un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni solari consecutivi, entro i quali il Contraente deve eseguire le prestazioni o presentare le proprie controdeduzioni adducendo le ragioni del ritardato adempimento, dell'inesatto adempimento o dell'inadempimento rilevati. In caso di inutile decorso del termine concesso o nell'ipotesi di valutazione negativa delle predette deduzioni

ovvero se l'inadempimento permane, il Contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023. Sono escluse solamente le ipotesi di inadempimento per cause di forza maggiore non imputabili al Contraente.

3. Nell'ipotesi di inadempienze non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate da ASU.FC al Contraente. In ogni caso ASU.FC si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del Contratto.

4. ASU.FC si riserva inoltre il diritto di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'Operatore economico che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal Contratto risolto. L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del Contratto, verrà comunicato al Contraente inadempiente.

5. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al Contraente inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà il Contraente inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del Contratto da parte del Contraente aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.

7. La risoluzione del Contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per ASU.FC di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altro Operatore Economico.

Art. 10) - Recesso

1. È facoltà di ASU.FC di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal presente Contratto a seguito di mutamenti nei protocolli aziendali, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi che impattino nella gestione degli approvvigionamenti dei beni, a titolo esemplificativo l'eventuale intervenuta aggiudicazione di procedura avente ad oggetto la medesima fornitura espletata da parte della Centrale di committenza.

2. ASU.FC potrà recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno 3 mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 11) - Penali

1. Nell'ipotesi in cui il Contraente effettui, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o sostituzione di prodotti o parte di essi risultati essere difettosi per cause non imputabili ad ASU.FC, tanto da comportare l'impossibilità di utilizzo dei prodotti di cui trattasi, per l'uso previsto, ASU.FC, a seguito di formale contestazione al Contraente applicherà, ai sensi dell'art. 1382 cc., le seguenti penali:

- addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all'importo massimo del 10% del valore del Contratto, IVA esclusa;
- addebito degli eventuali danni;
- addebito della penale nella misura del 1% del valore del Contratto per

mancata comunicazione di indisponibilità temporanea del prodotto entro i termini, fino all'importo massimo del 10% del valore del Contratto, IVA esclusa;

- addebito della penale nella misura del 1% del valore del Contratto per la consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente autorizzata, fino all'importo massimo del 10% del valore del Contratto IVA esclusa;

2. ASU.FC, per l'applicazione delle penali, provvederà ad emettere apposite note di addebito decurtando l'importo del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

3. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati, per qualsiasi motivo, ASU.FC. si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale; l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ASU.FC a chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione, oltre alla quale ASU.FC potrà risolvere il Contratto.

Art. 12)- Manleva

1. Il Contraente assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Contraente stesso

quanto da ASU.FC, e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 13) - Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore

1. Il Contraente si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, e pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne ASU.FC dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati.

2. Il Contraente dovrà assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti di ASU.FC in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne ASU.FC dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui essa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al presente comma tentata nei confronti di ASU.FC, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito ex art. 1382 c.c..

Art. 14) - Garanzia e responsabilità della fornitura

1. I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto riconducibile alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte del Contraente, inoltre devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione,

all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

2. In particolare i prodotti dovranno:

- essere rispondenti alla descrizione generale indicata per ciascuna tipologia di prodotto (lotto) nel seguito del presente documento;
- essere conformi ai requisiti stabiliti nel Regolamento (UE) 2023/988 ed eventuali successivi atti e provvedimenti nazionali e regionali attuativi;
- essere conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti i prodotti oggetto della fornitura, nonché essere in possesso delle autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio e all'uso, e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quegli eventuali ulteriori requisiti che venissero emanati nel corso della durata del presente Contratto;
- rispettare le prescrizioni su confezionamento ed imballaggio previste dalla normativa vigente e applicabile;

3. Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla normativa in vigore e devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno. La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging. Il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza.

4. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti o nell'ipotesi in cui a seguito degli accertamenti effettuati i prodotti non risultassero conformi alle caratteristiche

indicate nel Capitolato Tecnico di gara e nell'offerta presentata, il Contraente sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

5. Il mancato adempimento degli obblighi in capo al Contraente potrà determinare l'applicazione della clausola penale di cui all'art. 11 e costituisce causa di risoluzione del Contratto.

6. Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il Contraente è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni solari dalla data del provvedimento di ritiro.

7. In particolare, qualora nel corso della validità del presente Contratto, si verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Contraente è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla tenuta disposizione, senza aumento di prezzo. Inoltre, il Contraente è tenuto a rinnovare e trasmettere ad ASU.FC le certificazioni (conformità e CE) laddove le stesse dovessero scadere durante il periodo di validità del Contratto.

8. ASU.FC si riserva di agire nei confronti del Contraente per il recupero degli eventuali costi sostenuti, a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi difettoso per ragioni di sicurezza.

Art. 15) - Controlli di qualità e quantità

1. ASU.FC, tramite i propri incaricati, effettuerà in qualsiasi momento controlli di qualità e quantità a campione della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza dei prodotti

forniti.

2. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico del Contraente nell'ipotesi in cui i relativi dati dovessero risultare difformi da quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara e dall'offerta presentata.

3. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura e dei servizi connessi da parte del Contraente, certificando che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, oltre che in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore ed accertando che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

4. La presa in consegna dei beni forniti dal Contraente non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione da parte di ASU.FC, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

5. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del Contraente e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

6. In ogni momento, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal Contraente in sede di partecipazione alla procedura di gara. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale di ASU.FC, presentassero difetti

saranno rifiutati e il Contraente dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.

7. ASU.FC metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 giorni lavorativi. Qualora il Contraente non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 giorni solari consecutivi dalla ricezione della segnalazione, ASU.FC potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Contraente, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta.

8. Il Contraente dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con ASU.FC le modalità del ritiro. Il Contraente non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la fornitura potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 giorni lavorativi di deposito garantiti.

9. ASU.FC si riserva inoltre, in sede di effettivo utilizzo durante il corso della fornitura, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara, di procedere, anche a mezzo di laboratori fiduciari accreditati:

- alla verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dal Contraente,
- all'esecuzione di test di conformità dei prodotti offerti ai valori di contenuto ed efficacia indicati nella documentazione tecnica prodotta.

10. Tali prove saranno eseguite, anche in più occasioni, in tempi e modi fissati discrezionalmente da ASU.FC. Eventuali spese per l'effettuazione dei test di verifica sui prodotti offerti saranno interamente a carico del Contraente.

11. In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 30 giorni solari, ASU.FC avrà la facoltà di

procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Contraente inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 16) Obbligo di riservatezza dei dati

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'AS UFC. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'ASU FC per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'ASU FC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

4. Il Contraente può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa

autorizzazione dell'ASU FC.

5. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'ASU FC attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

6. Il Contraente non potrà conservare copia di dati e programmi dell'ASU FC, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'ASU FC.

6. Il Contraente s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il Contraente, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Art. 17) - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità secondo quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. È fatto divieto della cessione, anche parziale, del Contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del Contratto di cui all'art. 119 di cui sopra.

2. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla L.

52/1991 e dell'art. 120 c. 13 e c. 14 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 18) - Subappalto

1. Il Contraente affida all'Operatore economico _____ (C.F./P.IVA _____) avente sede legale in _____, n. __ - _____, in qualità di subappaltatore, l'esecuzione delle prestazioni aventi ad oggetto _____ .

2. Il subappalto è ammesso nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

3. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di ASU.FC dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto.

Art. 19) - Fallimento, liquidazione e procedure concorsuali

1. Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Contraente, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, ASU.FC interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art. 124 c. 4. D.Lgs. 36/2023.

2. È fatto salvo il diritto di ASU.FC. di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

Art. 20) - Tracciabilità dei pagamenti

1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.

2. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione ad ASU.FC e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine - della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

4. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a _____ (C.F./P.IVA _____, con sede legale con sede in _____, n. _____ - cap. _____ (____)), presso:

Banca: _____

Agenzia: _____ (_____)

N. Conto corrente dedicato: _____

Codice IBAN: _____

5. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:

_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in qualità di _____, C.F.: _____.

6. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU.FC.

7. Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito Contratto aggiuntivo.

Art. 21) - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento, come stabilito dal D.lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n. 55/2013).

2. Il Contraente si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che ASU.FC riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti, come indicato nella successiva Lettera di affidamento.

I dati per la fatturazione sono i seguenti:

ASU.FC Sanitaria Universitaria Friuli Centrale,

Via Pozzuolo, n. 330 - CAP 33100 - Udine (UD),

Codice fiscale e Partita IVA: 02985660303

Codice univoco ufficio (Fatturazione elettronica): 8Y7R0S

CIG indicato nei documenti di gara

N. ordine elettronico: che verrà successivamente comunicato nella Lettera di Affidamento.

3. Le fatture sono soggette al cd. "Split payment", ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell'apposito campo "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere obbligatoriamente riportati gli estremi dell'ordine N.S.O.

4. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ASU.FC verificherà la regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

5. Le fatture relative ai canoni di noleggio e manutenzione non potranno essere emesse in via anticipata ma solo al termine del periodo di competenza di svolgimento del servizio di noleggio e manutenzione.

Art. 22) - Patto di integrità

1. Le Parti si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai

principi di lealtà, correttezza e trasparenza secondo quanto previsto dalla L. 190/2012 ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 33/2013 ed anche alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento adottato da ASU.FC e pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito www.asufc.sanita.fvg.it.

2. Il Contraente si impegna a segnalare ad ASU.FC. qualsiasi tentativo di turbativa o irregolarità ed anche qualsiasi comportamento illecito o contrario alla normativa in materia di anticorruzione o che integri una fattispecie delittuosa prevista e punita dal codice penale, nella fase di esecuzione del Contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

3. La mancata comunicazione di quanto previsto al comma 2 è causa di risoluzione del Contratto.

Art. 23) - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e di quelle previste dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii "Codice della Privacy".

Art. 24) - Assolvimento dell'imposta di bollo e spese contrattuali

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente Contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e rimarranno a carico del Contraente _____ che dichiara, a tal fine, di avere domicilio in _____, n. _____ - cap. _____ (____). Presso tale indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti al presente Contratto ed agli indirizzi:

email: _____

PEC: _____

Se tenuto al pagamento dell'imposta di bollo

2. Il presente Contratto è assoggettato, in conformità all'art. 18, co. 10, D.lgs. n. 36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.4 allo stesso Decreto, al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di € _____ (euro _____/00). Il versamento dell'imposta di bollo dovrà essere assolto secondo le modalità telematiche individuate nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Se non tenuto al pagamento dell'imposta di bollo

2. Il presente Contratto è non assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del art. 82, comma 5, del D.lgs. n. 117/2017, cd. "Codice del Terzo Settore".

Art. 25) - Controversie

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente Contratto, non definibili in via amministrativa e bonaria, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Udine.

Art. 26) - Rinvio a norme

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviando concordemente alle previsioni del codice civile in materia.

Art. 27) - Disposizioni fiscali

1. Il valore, ai fini fiscali, del presente Contratto ammonta a € _____. (euro _____./____) I.V.A. inclusa come di legge.

2. Il presente Contratto è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con sede legale in Via

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 12/06/2026 15:12:16

IMPRONTA: 2A83BE92C3E2962E3931FDA4C676975239EF468CE1C366012709D4203ED4FFEE
39EF468CE1C366012709D4203ED4FFEE0EEE8C9C60FE9DF8631C41BB1E126731
0EEE8C9C60FE9DF8631C41BB1E126731F8F5123D5B777EAFD270E5C07CFE44DB
F8F5123D5B777EAFD270E5C07CFE44DBD87B8DCAAB88120B7C3F66043AD580DC